DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1981

relativa al calcolo dell'importo dei dazi all'importazione da dedurre in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 76/119/CEE

(81/952/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 76/119/CEE, l'esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione prevista nel regime di perfezionamento passivo, si realizza deducendo dall'ammontare dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori reimportati, l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci temporaneamente esportate, se queste fossero importate nella Comunità dal paese in cui sono oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento, di seguito denominato « importo da dedurre » ;

considerando che quest'ultimo importo può riguardare unicamente le quantità di merci temporaneamente esportate che sono state utilizzate per ottenere prodotti compensatori reimportati ;

considerando che, nel caso in cui più specie di prodotti compensatori risultino dal perfezionamento di una sola specie di merci, l'importo da dedurre deve essere calcolato tenendo conto della possibilità di determinare la quantità di merce esportata temporaneamente che è entrata, con tutti i suoi componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori ottenuti ; che, nel caso in cui tale quantità non possa essere determinata, in particolare nel caso in cui soltanto una parte dei componenti delle merci temporaneamente esportate sia entrata in ciascuno dei prodotti compensatori ottenuti, l'importo da dedurre deve essere calcolato in funzione del valore dei prodotti compensatori reimportati rispetto al valore globale di tutti i prodotti compensatori ottenuti. Il rapporto così ottenuto viene applicato alla quantità totale della merce temporaneamente esportata ;

considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme del sistema, è opportuno invitare le autorità competenti, che dispongono di tutte le informazioni necessarie sull'operazione di perfezionamento prevista al momento della concessione dell'autorizzazione, a determinare il metodo prescelto per il calcolo dell'importo da dedurre ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme da applicare per il calcolo dell'importo da dedurre, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 76/119/CEE, dall'importo dei dazi all'importazione applicabili ai prodotti compensatori reimportati, di seguito denominato « importo da dedurre ».

Articolo 2

Quando da una sola specie di merce temporaneamente esportata si ottiene una sola specie di prodotto compensatore, l'importo da dedurre è determinato in base alla quantità della stessa merce utilizzata per la fabbricazione della quantità del prodotto compensatore reimportato.

Articolo 3

Quando da merci di specie diverse temporaneamente esportate si ottiene una sole specie di prodotto compensatore, a ciascuna specie di dette merci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Quando da una sola specie di merci temporaneamente esportate, si ottengono più specie di prodotti compensatori, l'importo da dedurre è calcolato :

a) secondo il metodo della chiave quantitativa, in funzione della quantità di merce temporaneamente esportata, necessaria per la fabbricazione di ciascuna specie di prodotti compensatori reimportati qualora sia possibile determinare la quantità di detta merce che è entrata con tutti i suoi componenti in ciascuna delle varie specie di prodotti compensatori ottenuti ;

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

b) secondo il metodo della chiave valore, in tutti i casi in cui non possa essere applicato il metodo della chiave quantitativa, in funzione del valore dei prodotti compensatori reimportati rispetto al valore globale, determinato alla stessa data, di tutti i prodotti compensatori ottenuti. Il rapporto così ottenuto è applicato alla quantità totale della merce temporaneamente esportata.

Articolo 5

Quando da più specie di merci temporaneamente esportate, si ottengono più specie di prodotti compensatori, a ciascuna specie di queste merci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

Articolo 6

In sede di concessione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo, le autorità competenti fissano il metodo da seguire per il calcolo dell'importo da dedurre nei casi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1982.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che adottano per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione